



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 22/3 DEL 17.6.2014

Oggetto: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Concessione Mineraria per Bario e Fluoro", in Comune di San Vito. Proponente: Baueddu S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Baueddu S.r.l., a novembre 2009, ha depositato l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per il progetto denominato "Concessione Mineraria per Bario e Fluoro", in Comune di San Vito (CA), ascrivibile alla categoria di cui alla Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 (oggi sostituita dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012), Allegato A1 – punto 19) attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443. La procedura di VIA in oggetto include anche la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., in quanto l'area di intervento ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) codice ITB043055, denominata Monti dei Sette Fratelli e Sarrabus.

Il progetto, si propone come obiettivo lo sfruttamento di un giacimento di barite, in passato oggetto di lavori minerari in regime di permesso di ricerca, localizzato nel territorio di San Vito a nord-est dell'abitato e ricompreso nel bacino idrografico del Flumini Uri, affluente del Flumendosa. Il progetto allegato all'istanza di VIA, che nel corso della procedura ha subito diverse modifiche, nella versione originaria, prevedeva:

- una superficie richiesta in concessione pari a 281 ettari;
- l'esecuzione di lavori minerari sia a cielo aperto, in corrispondenza di un filone baritico affiorante, che in sottterraneo. In particolare i lavori a cielo aperto interessavano un'area di circa 4 ha compresa tra le quote 540 e 500 metri s.l.m.;
- il trattamento del minerale presso l'impianto di separazione idrogravimetrica ubicato in territorio di Villasalto, in loc. Gianni Spada, raggiungibile dalla miniera, in direzione nord-ovest, attraverso circa 10 km di strada sterrata.

In merito all'iter, l'Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 6 luglio 2010, a seguito della regolarizzazione dell'istanza da parte del proponente. Successivamente, il 24 settembre 2010, si è tenuta a San Vito la presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, ai



sensi dell'art. 8, Allegato A della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012; nel corso dell'incontro, sono state presentate, da parte dei cittadini, osservazioni inerenti, principalmente, l'interferenza del progetto proposto con altre attività in essere (attività zootecniche e un'azienda agri-faunistico-venatoria), l'impatto morfologico e paesaggistico del progetto, la sensibilità naturalistica delle aree incluse all'interno della ZPS. Inoltre, nel corso della procedura, sono pervenute osservazioni, in forma scritta da parte dell'associazione Gruppo di Intervento Giuridico e di privati cittadini, nelle quali si evidenzia, oltre alla sensibilità dell'area sotto il profilo ambientale, criticità per gli aspetti economico-sociali a causa dell'interferenza della attività mineraria con attività produttive esistenti.

A seguito di un incontro interlocutorio tenutosi presso il SAVI in data 7 ottobre 2010, è stata comunicata al proponente (nota ADA 22658 del 13.10.2010) la necessità di completare la documentazione con alcuni elementi mancanti, tra cui lo studio per la valutazione di incidenza ed elaborati grafici relativi all'impianto di trattamento.

La conferenza istruttoria, convocata in data 9.11.2010, è stata rinviata su richiesta della Società Bueddu che, con propria comunicazione del 29.10.2010, ha rappresentato l'esigenza di una sospensione al fine di produrre la richiesta documentazione, pervenuta il 7 febbraio 2011.

Quindi, in data 30 marzo 2011, presso la sede dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è tenuta la prima Conferenza Istruttoria, nel corso della quale è stata esaminata la proposta progettuale originaria, relativa alla coltivazione del giacimento sia a cielo aperto che in sotterraneo. Nel corso della conferenza:

- il Comune di Villasalto, nel cui territorio ricade l'impianto di trattamento, ha espresso un parere favorevole all'attività, a condizione che siano preservati i valori ambientali e che sia presentato un progetto realistico, di cui sia dimostrata la sostenibilità in un'ottica di costi-benefici;
- il Comune di San Vito, nel cui territorio ricade l'area richiesta in concessione, considerata la presenza in località poco distanti "di un recente intervento minerario conclusosi senza alcuna operazione di ripristino ambientale e lasciando ben in vista i crateri così come creati dall'attività estrattiva", ha espresso in conferenza, come comunicato anche con nota prot. ADA n. 7409 del 1.4.2011, parere positivo, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, tra cui che "venga prioritariamente attuato l'intervento di cui all'accordo quadro Progetto integrato di ripristino della copertura forestale e di messa in sicurezza..." dell'Ente Foreste Sardegna (EFS), "venga ... garantita la compatibilità delle eventuali attività di estrazione con le attività produttive esistenti...", "... venga sottoposto apposito piano di risarcimento per il mancato reddito delle attività zootecniche e agrifaunistiche esistenti", "... venga data priorità agli interventi di ripristino



degli scavi, trincee e gallerie esistenti che vengano messi in sicurezza e sottoposti a rimboschimento mediante l'impianto di essenze locali";

- l'EFS, rammentando di aver già eseguito la progettazione di cui all'Accordo Quadro ADA – EFS del 2007 per il "Recupero e ripristino della copertura forestale e di messa in sicurezza di una discarica mineraria nel bacino idrografico del Rio Flumini Uri (agro di S. Vito – Cagliari)", a cui è stata attribuita una destinazione funzionale di protezione idrogeologica, ha evidenziato l'antitesi dello stesso progetto (destinato alla difesa del suolo e al restauro ecologico) con quello di sfruttamento minerario proposto dalla Società. In base a ciò, l'EFS ha comunicato l'impossibilità di attuare il programma di interventi in caso di rilascio della concessione mineraria (nota prot. 4873 del 30 marzo 2011);
- il Servizio Tutela Paesaggistica di Cagliari ha espresso un parere negativo (comunicato anche con nota prot. n. ADA 17454 del 28.3.2011), mettendo in evidenza che il progetto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 25 "in ambito vincolato per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. H (fiumi e torrenti) delle NTA del PPR e dell'art. 142 comma 1 lett. g (foreste e boschi) del D.Lgs. n. 42/2004.", e all'interno delle componenti di paesaggio "aree naturali e sub naturali", "aree seminaturali" e "aree di recupero ambientale – aree minerarie dismesse". In conclusione il Servizio, evidenziata l'assenza della relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 e l'insufficiente trattazione dei temi "paesaggio" e "recupero ambientale" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, ha ritenuto l'intervento non coerente con le norme tecniche di attuazione del PPR.

Pertanto, a giugno 2011, considerato quanto emerso nel corso della conferenza e tenuto conto delle criticità rilevate con l'istruttoria tecnica, in riferimento alla sensibilità ambientale e paesaggistica del territorio, alla presenza di aree di rilevante importanza naturalistica, agli impatti negativi riscontrati, nonché dei pareri/contributi istruttori degli Enti, il Servizio SAVI (nota prot. ADA n. 14923 del 30.6.2011), ha anticipato alla Società le motivazioni alla base di una proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, di seguito riportate:

<< Innanzitutto, viene richiamato il parere non favorevole (nota prot. n. 17454 del 28.3.2011) del Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari, pervenuto via fax il 30.3.2011, di cui è stata data lettura in sede di conferenza e di cui si riportano alcuni stralci: "l'intervento proposto, consistente nell'attività estrattiva di inerti baritici, mediante la coltivazione a cielo aperto per circa 2 ha e l'utilizzo di ulteriori due ettari da destinare alle infrastrutture e alle aree di abbancamento degli sterili per i lavori che poi proseguiranno in sottoterraneo, non sia coerente con le NTA del PPR", in particolare facendo riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 23, 26, 42 e 58. L'area di intervento



ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio costiero n. 25 del PPR, denominato "Bassa Valle del Flumendosa" e, relativamente all'assetto ambientale, ricade in aree naturali e sub-naturali e in aree seminaturali; per ciò che riguarda l'assetto storico – culturale, ricade all'interno dell'organizzazione mineraria di Monte Narba e del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna (Area di interesse del Sarrabus – Gerrei).

Nonostante il parere non favorevole espresso dal citato Servizio Tutela paesaggistica, si è dato seguito alla conferenza istruttoria, al fine di consentire ai convenuti di esprimersi oltreché illustrare le risultanze dell'istruttoria tecnica multidisciplinare condotta dall'Ufficio.

Il Comune di Villasalto, nel cui territorio ricade la laveria idrogravimetrica, ha espresso in conferenza un parere favorevole all'attività, ma a condizione che siano preservati i valori ambientali e che sia presentato un progetto realistico, di cui sia dimostrata la sostenibilità, in un'ottica di costi benefici.

Il Comune di San Vito, nel cui territorio ricade l'area richiesta in concessione, ha espresso, sia in conferenza che con nota prot. ADA n. 7409 del 1.4.2011, parere positivo subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, tra cui:

- che "venga prioritariamente attuato l'intervento di cui all'accordo quadro Progetto integrato di ripristino della copertura forestale e di messa in sicurezza..." dell'Ente Foreste Sardegna (EFS);
- "venga preventivamente valutata e garantita la compatibilità delle eventuali attività di estrazione con le attività produttive esistenti";
- "In caso di eventuale concessione venga sottoposto apposito piano degli risarcimento degli indennizzi derivante dal mancato reddito delle attività zootecniche e agrifaunistiche esistenti;"
- "entro i primi tre anni la Società Concessionaria rispetti l'impegno alla verticalizzazione del minerale per poter dare il minerale lavorato in loco come prodotto finito".

L'EFS, rammentando di aver già eseguito la progettazione di cui all'Accordo Quadro del 2007 per il "Recupero e ripristino della copertura forestale e di messa in sicurezza di una discarica mineraria nel bacino idrografico del Rio Flumini Uri (agro di S. Vito – Cagliari)" nell'area in esame, a cui è stata attribuita una destinazione funzionale di protezione idrogeologica, ha evidenziato l'antitesi dello stesso progetto (destinato alla difesa del suolo e al restauro ecologico) con quello di sfruttamento minerario proposto dalla Società Baueddu, antitesi che origina proprio nella differente "destinazione funzionale che l'area assumerebbe essendo l'attività proposta di chiaro scopo produttivo con importante influenza sul sistema forestale e preforestale esistente e futuro". In base



a ciò l'EFS ha comunicato, sia in conferenza che con nota scritta, il proprio parere "dell'impossibilità di convivenza dei due progetti e della non opportunità di sovrapporre gli interventi selvicolturali finalizzati alla difesa del suolo e al restauro ecologico, all'eventuale attività di sfruttamento minerario." E che, "in caso di concessione mineraria, l'attività progettuale di Ente Foreste dovrà ricadere in nuove aree necessitanti di interventi ..".

Con riferimento alle risultanze dell'istruttoria esposte in conferenza:

1. lo SIA trascura la descrizione dello stato attuale dell'area, fondamentale per la comprensione delle interrelazioni della nuova attività proposta con il contesto territoriale in cui si inserisce, nelle sue componenti ambientali ed antropiche, e per una corretta valutazione degli impatti, positivi e negativi; in particolare si è evidenziato che:
 - non viene adeguatamente considerata, rispetto alle diverse matrici ambientali, la pregressa attività mineraria svolta in località Bruncu Molentinu, perimetrato come sito minerario da bonificare; in particolare, non sono stati forniti dati inerenti alla caratterizzazione delle acque superficiali e sotterranee, nonché dei materiali presenti nelle discariche, né previste le eventuali opportune attività di indagine;
 - la concessione mineraria, di complessivi 282 ha, si sovrapporrebbe, in parte, ai circa 600 ha di terreni gestiti da un'azienda agrituristica-venatoria, e, quasi interamente, con le aree concesse dal comune di San Vito all'EFS per interventi di difesa del suolo, recupero e ripristino funzionale della copertura forestale; lo SIA non affronta l'analisi dell'interferenza della attività estrattiva proposta con gli altri tipi di attività e progetti insistenti nell'area, aventi obiettivi diversi e contrastanti; in particolare, tali interferenze, già note al proponente e discusse anche in sede di presentazione al pubblico, non sono state analizzate e/o mitigate/risolte nell'ambito dello SIA, dell'analisi di alternative, della proposta di misure mitigative e/o compensative;
 - alla luce degli aspetti sopra descritti, da cui emergono conflitti nell'uso del territorio e delle risorse, lo SIA (analisi costi – benefici) non fornisce dati a supporto della stima della consistenza del giacimento, anche in funzione del rapporto minerale/sterile, e della sostenibilità economica dell'estrazione del minerale, nel sito in esame e nelle attuali condizioni di mercato, e non tiene conto dei costi, ambientali, economici e sociali, legati alle interferenze con altre attività in essere, nonché dei costi gestionali connessi con il soddisfacimento delle richieste e condizioni poste da altri enti (comune), con l'attuazione del recupero, dei monitoraggi e dei campionamenti e analisi, di cui si è resa evidente la necessità. Le criticità evidenziate si ripercuotono sull'analisi Costi Benefici, la cui carenza



nel valutare e computare gli impatti negativi sull'ambiente, relativi alla modifica della morfologia dei luoghi, all'alterazione di habitat e del paesaggio, e all'interferenza con attività esistenti, non consente di valutare positivamente la sostenibilità economico-ambientale del progetto;

2. la carenza della documentazione di progetto, di livello descrittivo, e del quadro progettuale dello SIA, è tale da non consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la valutazione degli impatti in relazione al contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché l'individuazione di opportune misure di mitigazione e di monitoraggio; gli elaborati progettuali non consentono la individuazione delle diverse fasi di coltivazione del giacimento, l'evoluzione temporale dei lavori, la gestione dei rifiuti (mancanza del Piano di Gestione dei rifiuti della attività estrattiva, previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008), il ciclo delle acque in miniera e in impianto, gli interventi di recupero ambientale; gli elaborati grafici non sono coerenti con la descrizione delle attività di coltivazione e recupero rese nelle diverse relazioni. In tale situazione di incompiutezza dell'idea progettuale, e di carenza di dati quantitativi e qualitativi, non risulta possibile formulare una richiesta di integrazioni, in quanto non sono noti tutti gli aspetti progettuali e gestionali e, di conseguenza, non possono essere individuati tutti gli effetti e le componenti interessate;
3. lo SIA non ha i contenuti previsti dalla normativa vigente, a livello nazionale e regionale; richiamando, in sintesi, alcune delle carenze rilevate in conferenza dai partecipanti, si evidenzia l'assenza di: cartografia tematica, analisi delle alternative, piano di monitoraggio delle componenti ambientali, stima finale degli impatti non eliminabili, misure di mitigazione e compensazione, corretta analisi costi-benefici;
4. con specifico riferimento al Quadro Ambientale, lo SIA non ha adeguatamente affrontato la valutazione degli impatti, sia temporanei che irreversibili, sul suolo, sugli habitat, sull'aria e sulle acque superficiali e sotterranee, sia nell'area ristretta, che nell'area vasta, anche tenendo conto della presenza della ZPS e della sensibilità paesaggistica dell'area; in particolare:
 - la descrizione/analisi delle componenti flora, vegetazione, habitat e fauna, è generica, incongruente rispetto ai dati disponibili e riferiti alle aree in esame, nonché inadeguata agli scopi di una Valutazione di Impatto Ambientale e di una Valutazione di Incidenza;
 - le valutazioni, contenute in più parti dello Studio, circa uno "stato di degrado" e di compromissione ecologica e vegetazionale delle aree, non sono supportate da dati oggettivi (bibliografici o di campo) e contrastano, evidentemente, con l'inclusione della



stessa area in una ZPS e in "aree naturali e seminaturali", così come perimetrata nella cartografia allegata al PPR, oltre che coi riscontri dei sopralluoghi;

- a fronte della sensibilità e della rilevanza dal punto di vista naturalistico e conservazionistico dell'area interessata dagli interventi, lo SIA non ha previsto misure di mitigazione nei confronti degli impatti potenziali della attività di miniera, né predisposto uno specifico progetto di recupero per la parte coltivata a cielo aperto. Relativamente alla fauna, il proponente si limita a valutare, senza alcun riferimento a specie sensibili presenti nella ZPS, che "le operazioni di estrazione comporteranno l'allontanamento di tutti gli individui animali per tutta la durata del periodo di sfruttamento"; a fronte di tale impatto "Non è prevista alcuna forma di mitigazione";
- anche relativamente agli impatti da polveri "...non sono previste forme di mitigazione";
- in relazione alla gestione della attività estrattiva e dell'impianto, non sono state fornite le necessarie garanzie per la salvaguardia ambientale e della salute pubblica, posta la presenza di elementi e sostanze chimiche rilevanti sotto il profilo tossicologico, quali il bario e il fluoro che possono essere facilmente dilavati dai depositi temporanei di materiali, e di galena e celestina, risultanti dal progetto;

5. nell'ambito della procedura sono pervenute osservazioni, in forma scritta, congruenti per molti aspetti, con le criticità e/o le carenze sopra evidenziate, relativamente a:

- impatti negativi diretti e indiretti sulla vegetazione, fauna selvatica, per la presenza nell'area di numerose specie di interesse conservazionistico (aquila, pernice sarda, gatto selvatico, martora, anfibi, rettili);
- impatti negativi diretti sul paesaggio;
- criticità sotto il profilo economico-sociale, per l'interferenza della attività mineraria con attività produttive tradizionali esistenti;
- carenza di analisi su acque, difesa del suolo, rumori e vibrazioni.

Le controdeduzioni, fornite dalla Società, che in generale rispondono su un piano non tecnico, non risolvono le criticità evidenziate e non avanzano proposte. In particolare, in risposta alle osservazioni sui potenziali impatti della attività sulla fauna selvatica, il proponente si è limitato a controbattere che nell'area sussisterebbe una situazione di degrado e di scarsa valenza naturalistica, che sarebbe dimostrata anche dai previsti interventi di riforestazione, confondendo il dinamismo della vegetazione con l'assenza di rilevanza naturalistica, e ritenendo improbabile la presenza di fauna selvatica in aree su cui insistono attività di allevamento.



A luglio 2011, la Società ha chiesto al Servizio SAVI "di voler sospendere l'esame del progetto già presentato", avendo la stessa deciso di "stralciare dal progetto la parte di coltivazione a cielo aperto" e di voler "verificare la possibilità di presentare un progetto di coltivazione per la sola parte in sotterraneo". Non essendo pervenuta, ad ottobre 2011 alcuna comunicazione in merito, il Servizio SAVI ha richiesto informazioni. La Società ha, quindi, trasmesso a tutti gli Enti, a novembre 2011 (prot. ADA n. 26213 del 14.11.2011), una proposta progettuale alternativa, per la sola coltivazione in sotterraneo, rinunciando alla coltivazione a cielo aperto.

In data 27 gennaio 2012, si è tenuta la seconda conferenza istruttoria ai fini dell'esame della proposta progettuale modificata e delle integrazioni volontarie. Nel corso di detta conferenza:

- il Servizio SAVI ha evidenziato forti carenze del progetto e dello SIA, molte delle quali già rilevate nel corso della prima conferenza, relativamente al progetto di coltivazione in sotterraneo, alle aree operative del cantiere minerario in superficie e all'impianto di trattamento, al recupero ambientale, alla valutazione degli effetti sulle diverse componenti ambientali, alle misure di mitigazione e monitoraggio;
- il Comune di San Vito ha espresso parere non favorevole (comunicazione del Comune di San Vito prot. 1056 del 26.1.2012), ritenendo l'attività estrattiva proposta in contrasto con altri progetti di valorizzazione del proprio territorio e ha depositato agli atti una relazione nella quale sono evidenziate carenze del progetto di coltivazione mineraria e dello studio di impatto ambientale;
- il Comune di Villasalto ha espresso parere favorevole all'apertura dell'impianto (laveria) ubicato nel proprio territorio;
- la Provincia di Cagliari, come evidenziato anche nella nota prot. 14660 del 9 febbraio 2012 e relativo allegato (parere n. 03/2012), ha rilevato l'impossibilità di una valutazione compiuta degli effetti ambientali dell'attività, per una serie di carenze del progetto e dell'analisi degli effetti ambientali;
- il Dipartimento Specialistico Geologico regionale dell'ARPAS, come illustrato anche nella relazione trasmessa il 26 gennaio 2012 (prot. 2012/2393), ha evidenziato carenze nella caratterizzazione chimica e petrografica del filone e nella valutazione giacimentologica, alcune criticità relative alle analisi delle acque e dei materiali provenienti dall'impianto per la presenza di metalli pesanti, la mancanza di un piano di monitoraggio delle componenti ambientali;
- il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari, con la nota prot. 4513 del 26.1.2012, ha ritenuto il progetto conforme alle NTA del PPR, tranne che per alcuni aspetti da



approfondire in relazione alle attività in superficie, e ha evidenziato la necessità di un progetto di riqualificazione paesaggistica per l'area delle discariche minerarie.

In considerazione delle criticità emerse in conferenza e a seguito di interlocuzioni con gli Uffici, a luglio 2012, con lettera acquisita al prot. ADA n. 17407 del 18.7.2012, "al fine di superare alcune problematiche evidenziate in sede di conferenza istruttoria tenutasi in data 27.1.2012", la Società ha avanzato una ipotesi di ripermetrazione dell'area di concessione, con riduzione a 59 ettari circa, in luogo dei precedenti 282 ettari; in particolare la Società ha rappresentato, in alcune tavole, la possibile ridelimitazione dell'area tenuto conto della giacitura del filone mineralizzato, degli accessi in sotterraneo, degli aspetti tecnici di coltivazione e della sicurezza del cantiere. Il Servizio SAVI, al fine di vagliare preliminarmente la fattibilità della proposta, ha quindi inoltrato le tavole illustrative al CFVA, al Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale, al Servizio Tutela del Suolo e ad EFS. A settembre 2012 il Servizio Tutela del Suolo e politiche forestali, in riscontro alla richiesta n. 19179 del 8.8.2012 del Servizio SAVI e all'interpello n. 10905 del 14.8.2012 del Servizio tecnico di EFS, presa in esame la proposta, ha rappresentato le motivazioni per le quali il progetto minerario e quello di recupero di cui all'AQ, risultano tra loro incompatibili anche nell'ipotesi di ripermetrazione; in particolare, "l'area della concessione mineraria, di estensione pari a circa 60 ha, si sovrappone con il cuore della superficie dell'intervento forestale del progetto dell'AQ (lotto 1), visto che proprio su di essa si concentrano i più significativi interventi di recupero delle situazioni di dissesto ereditate dalle precedenti attività di ricerca mineraria nonché tutti gli interventi attivi di rimboschimento dei suoli. L'opzione della esclusione di detta area dall'intervento dell'AQ..... non è praticabile poiché svuoterebbe di significato l'intervento pubblico di sistemazione estensiva rendendolo non più rispondente alle proprie finalità programmatiche...".

L'Assessore riferisce che le problematiche relative alla sussistenza ed eventuale coesistenza di due interventi (l'uno proposto da un privato e relativo alla coltivazione di un giacimento di barite; l'altro, di forestazione a tutela di un'area gravata da vincolo idrogeologico) nella medesima area, sono state affrontate dagli Uffici, a vario titolo coinvolti, nel corso di incontri e interlocuzioni nei mesi successivi alla conferenza. Nel frattempo, a gennaio 2013, la Società ha presentato domanda per attività di trasformazione ai sensi dell'art. 7 del RDL n. 3267/1923, presso il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del CFVA. Il CFVA, a seguito di richiesta di integrazioni, a maggio 2013 (nota prot. 30072 del 6 maggio 2013), ha comunicato di restare in attesa della definizione della procedura di VIA per l'espressione del parere di competenza.

Sempre a maggio 2013, il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale, con nota prot. n. 11539 del 13.5.2013, ha informato che la Società ha più volte verbalmente espresso la disponibilità a realizzare il progetto redatto dall'Ente Foreste, integrandolo al progetto di coltivazione e recupero



presentato per il rilascio del titolo minerario; con lettera pervenuta il 3 luglio 2013 (prot. ADA n. 15287 del 4.7.2013), la Società ha avanzato una “Proposta di compensazione ambientale”, rappresentando formalmente la propria disponibilità a realizzare a proprio carico l'intervento di ricostituzione boschiva relativo allo stralcio del progetto di EFS.

Riferisce, quindi, l'Assessore che a luglio 2013, il Servizio SAVI, preso atto delle proposte della Società (di ridelimitazione in riduzione dell'area richiesta in concessione e di compensazione), tenuto conto degli esiti della precedente conferenza, ha formulato una richiesta di integrazioni con l'indicazione dei termini per la relativa consegna. La documentazione integrativa, comprensiva della nuova proposta progettuale di ripermetrazione e di intervento forestale, è pervenuta, a seguito di richiesta di proroga dei termini da parte della Società, il 6 novembre 2013 (prot. ADA n. 24793 del 7.11.2013).

Il 12 dicembre 2013, presso l'Assessorato regionale della Difesa Ambiente, si è tenuta la terza conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Società proponente e progettisti e al Servizio SAVI, il Comune di San Vito, il Comune di Villasalto, il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale, il Servizio Tutela Paesaggistica di Cagliari, il CFVA, l'EFS, l'ARPAS, il Servizio Tutela del Suolo e politiche forestali, l'Assessorato della Sanità. La conferenza si è conclusa evidenziando numerosi elementi di criticità, in parte riconfermando alcune motivazioni della precedente proposta di giudizio di cui al primo preavviso di diniego, la sensibilità naturalistica e paesaggistica del contesto, carenze del Progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e, dati i pareri negativi espressi da vari Enti nel corso della seduta, con una valutazione della proposta progettuale nel complesso negativa.

L'Assessore prosegue, quindi, riferendo che il Servizio SAVI, considerati gli esiti della citata conferenza, i pareri e contributi istruttori degli Enti coinvolti nel procedimento, in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 e s.m.i., il preavviso di diniego relativo alla proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo di valutazione di incidenza, con le motivazioni di seguito riportate:

1. <<le integrazioni, le misure di compensazione e le alternative progettuali proposte dalla Società non hanno consentito di superare le criticità già evidenziate con il precedente preavviso di diniego del 30.6.2011, né di appurare che possano sussistere le condizioni di “coesistenza tra l'attività mineraria proposta e le diverse attività” presenti nell'area (progetto di EFS, azienda agri-faunistico-venatoria e attività zootecniche), come auspicato dalla Società. In particolare:



- 1.1. anche nella ipotesi di ripermetrazione con riduzione a 59 ettari, la concessione mineraria si sovrappone al progetto redatto da EFS ("Progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale e di messa in sicurezza di una discarica mineraria" nel bacino idrografico del Rio Flumini Uri, in comune di San Vito, di cui all'Accordo Quadro del 2007 ADA-EFS), autorizzato ai sensi del RD n. 3267/1923 e pertanto considerato ai termini di legge opera di pubblica utilità indifferibile ed urgente;
- 1.2. l'impossibilità di coesistenza tra i due progetti, l'uno pubblico e l'altro privato, e la non opportunità di sovrapporre gli interventi di difesa del suolo e restauro ecologico all'attività di sfruttamento minerario, già evidenziate da EFS nel parere del 30 marzo 2011, nonché nel corso della prima e della seconda conferenza, è stata riconfermata anche per le alternative progettuali proposte dalla Baueddu con le integrazioni, di coltivazione in sotterraneo e di ripermetrazione della concessione;
2. la versione finale del progetto (con coltivazione solo in sotterraneo e ripermetrazione a 59 ettari) e le integrazioni non hanno trattato compiutamente tutti gli aspetti progettuali, ai fini della valutazione degli impatti e dell'individuazione di opportune misure di mitigazione e compensazione. Tali carenze non consentono di formulare un giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento nel suo complesso, compresa la proposta di compensazione. In particolare:
 - 2.1. non è stata fornita un'adeguata elaborazione/interpretazione dei dati disponibili derivanti dalla ricerca mineraria, a supporto della stima della consistenza del giacimento e della dimostrazione della sostenibilità economica del progetto di sfruttamento;
 - 2.2. gli elaborati progettuali e il cronoprogramma non consentono la chiara individuazione delle diverse fasi dei lavori di coltivazione del giacimento e di recupero, nonché di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione proposte e delle interrelazioni tra queste;
 - 2.3. non sono stati compiutamente descritti in progetto i lavori necessari per la realizzazione di tutte le aree operative a cielo aperto (imbocchi gallerie e relativi piazzali, strade, attraversamenti di corsi d'acqua, impianto di trattamento del minerale, aree di stoccaggio, fornelli), compreso l'adeguamento di quelle esistenti, e delle opere accessorie per la messa in sicurezza, la stabilizzazione dei versanti e lo smaltimento delle acque meteoriche, di cui risulta evidente la necessità e di cui il proponente rinvia la definizione al momento dell'esecuzione dei lavori stessi; tale carenza comporta una incompleta



- valutazione degli impatti conseguenti alla realizzazione dei lavori in superficie e, quindi, l'impossibilità di individuare le misure mitigative più idonee;
- 2.4. non sono state chiarite le modalità di delimitazione degli spazi operativi a cielo aperto del cantiere minerario rispetto alle aree oggetto dell'intervento di compensazione proposto e le misure necessarie per il coordinamento dei cantieri/interventi minerario e forestale;
 - 2.5. non è presente un piano di dismissione e recupero ambientale per l'impianto di trattamento (laveria idrogravimetrica) in comune di Villasalto, anche ai fini della definizione dei costi del recupero;
 - 2.6. le aree di discarica mineraria (perimetrata come siti da bonificare), su cui la Società intende intervenire con il prelievo dei materiali ai fini del loro utilizzo nel processo industriale, non risultano completamente incluse all'interno del perimetro dell'area richiesta in concessione;
 - 2.7. non è stato presentato un progetto di recupero ambientale (richiesto con le integrazioni punto 4) per tutte le aree a cielo aperto, comprese le aree di saggio/prelievo/messa in sicurezza, in località Sa Perdarba, che hanno comportato impatti morfologici, visivi e sulla vegetazione, nonché per le aree delle discariche minerarie oggetto di prelievo di misti mineralizzati; pertanto, il progetto non dà garanzia della attuazione di opportuni interventi di recupero ambientale sulle aree degradate dalle pregresse attività minerarie e di ricerca, la cui necessità è stata più volte messa in evidenza sia nel corso delle conferenze che nella richiesta di integrazioni;
 - 2.8. circa la possibilità di realizzazione dell'intervento forestale da parte della Società a titolo compensativo, sussistono elementi di incertezza, in quanto non sono stati definiti esplicitamente né le aree su cui il proponente intende intervenire, né le modalità di garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi, come richiesto nelle integrazioni; pertanto non risulta possibile valutare che l'intervento privato, come proposto in progetto, possa garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi di difesa del suolo e di restauro ecologico, del progetto pubblico autorizzato;
3. con specifico riferimento al Quadro Ambientale, lo SIA non ha adeguatamente affrontato la valutazione degli impatti, sia temporanei che irreversibili, sul suolo, sugli habitat, sull'aria e sulle acque superficiali e sotterranee, sia nell'area ristretta, che nell'area vasta, anche tenendo conto della presenza della ZPS e della sensibilità paesaggistica dell'area; in particolare:
 - 3.1. relativamente alle acque sotterranee, non è stata fornita una chiara ricostruzione dell'assetto idrogeologico dell'area di intervento e non sono stati trattati gli aspetti relativi



- alla valutazione degli eventuali impatti dovuti alle interferenze della coltivazione con le acque sotterranee, alle relative misure di mitigazione e alle modalità di gestione delle acque intercettate nel corso dell'attività estrattiva;
- 3.2. la valutazione degli impatti sulle componenti biotiche, è generica, e non ha tenuto conto di tutti gli interventi in superficie, compresa l'attività dell'impianto di trattamento;
- 3.3. in relazione alla gestione della attività estrattiva e dell'impianto, non sono state fornite le necessarie garanzie per la salvaguardia ambientale e della salute pubblica, posta la presenza di elementi chimici e sostanze rilevanti sotto il profilo tossicologico, quali il bario, il fluoro, galena e celestina e considerata la presenza di recettori a valle;
4. i pareri espressi dagli Enti nel corso della terza conferenza del 12 dicembre 2013 concorrono a definire motivazioni di giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'intervento nel suo complesso; in particolare:
- 4.1. il Comune di San Vito ha ribadito il parere non favorevole espresso già nella seconda conferenza e ha depositato agli atti due documenti, richiamando ed evidenziando:
- 4.1.1. la sussistenza, nell'area di progetto, di una serie di vincoli, tra cui l'inclusione nella ZPS Monti dei Sette Fratelli, la perimetrazione dell'area 7 "Sarrabus – Gerrei del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO, la presenza di vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 3267/1923 e la presenza di aree boscate ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001, la destinazione di zona E Agricola - Aree rurali e forestali dello strumento urbanistico vigente, l'inclusione in ambito di paesaggio costiero del PPR;
- 4.1.2. le finalità opposte e le ragioni di incompatibilità tra il progetto minerario e quello di recupero promosso dall'Accordo Quadro, esprimendo "la propria volontà di dare priorità assoluta all'attuazione dell'Accordo Quadro, quale intervento rispondente alle finalità di tutela e riqualificazione del territorio sotto il profilo naturalistico e paesaggistico";
- 4.1.3. la presenza sul territorio comunale di San Vito di numerosi segni delle attività minerarie pregresse, che hanno prodotto rilevanti impatti sul patrimonio ambientale, senza alcun ritorno economico e beneficio a livello locale;
- 4.1.4. l'importanza degli interventi previsti nel progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale di EFS per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio di San Vito;



- 4.1.5. l'incompletezza della documentazione progettuale, sotto vari aspetti; a questo proposito il Comune ha chiesto che le integrazioni depositate dalla Società in data 11 dicembre 2013 presso i vari Enti, non vengano prese in considerazione nell'ambito del procedimento, in quanto pervenute oltre i termini previsti;
- 4.2. il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari, riscontrando l'inadeguatezza dei documenti presentati, ha concluso che non vi sono gli elementi per poter esprimere una valutazione. Inoltre, ad integrazione e approfondimento di quanto già esposto in sede di conferenza, lo stesso Servizio, con nota del 14.1.2014 prot. n. 1912, ha comunicato che le integrazioni non risultano esaustive e chiarificatrici di quanto precedentemente richiesto, e che il Servizio "non è in grado al momento di esprimere alcun parere di competenza in merito al progetto". In particolare, segnalata l'assenza di elaborati atti a fornire un'immediata comprensione degli interventi, la presenza di incongruenze nei dati, l'assenza di una progettazione definitiva per le nuove opere (piazzale a quota 452), l'assenza del progetto di riqualificazione per l'area delle discariche, ha concluso che non è stato dimostrato in maniera evidente che gli interventi proposti sul soprassuolo siano coerenti con l'art. 23, comma 1, lett. A) delle NTA del PPR;
- 4.3. il Comune di Villasalto ha espresso sia in conferenza, che con la nota prot. 5520 del 11.12.2013, parere negativo. In particolare, ha evidenziato che l'area interessata dall'impianto ricade in buona parte in aree classificate E dal piano urbanistico comunale di Villasalto e, all'interno delle sottozone E5 le NTA del PUC vigente non consentono gli interventi previsti, segnalando, inoltre, a seguito dell'esame delle integrazioni, difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato relativamente all'impianto (laveria idrogravimentrica) in località Gianni Spada;
- 4.4. il Servizio Tutela del Suolo e politiche forestali, richiamato l'iter autorizzativo del progetto di cui all'accordo quadro ADA-EFS e sottolineata la priorità, l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento, ha evidenziato le differenze nei contenuti, nella localizzazione e nella tempistica tra il progetto proposto dalla Società rispetto a quello di EFS ed ha ribadito l'interesse del Servizio Tutela del Suolo, in qualità di soggetto finanziatore, all'attuazione del programma di interventi approvato e finanziato;
- 4.5. il CFVA, relativamente alla proposta della Società di realizzazione dell'intervento forestale, ha comunicato che nell'area sussiste il vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 3267/1923 e che, pertanto, i lavori sistematori previsti nella località Bruncu Molentinu-Bruncu Tiriaxiu in un'area facente parte del bacino idrografico del Rio Flumini Uri, in quanto opera pubblica indifferibile ed urgente, devono precedere gli eventuali futuri lavori minerari e non



possono essere considerati come opere di compensazione all'attività mineraria stessa; evidenziata l'incompatibilità tra lavori di ripristino della copertura forestale, da attuare sull'intera superficie prevista in progetto, con i lavori minerari, viste le integrazioni depositate a novembre 2013 e considerata l'indifferibilità dell'attuazione del progetto redatto da EFS, ha espresso parere negativo;

4.6. il Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale ha evidenziato la strategicità della risorsa rappresentata dal minerale, ma ha sottolineato la mancanza delle condizioni per poter autorizzare il progetto estrattivo, date le carenze che ancora sussistono alla terza revisione, anche relativamente alla stima del giacimento e al piano di coltivazione;

4.7. l'Assessorato della Sanità, ha evidenziato che lo studio non fornisce garanzie che l'attività non abbia conseguenze dal punto di vista sanitario; tenuto conto della presenza di minerali con implicazioni per la tutela della salute, ha rilevato che sarebbe stata necessaria un'analisi del contesto, compresa la individuazione dei recettori presenti anche a valle e della vicinanza dei paesi, al fine di dimostrare che non sussistano possibilità di contaminazioni, con particolare riferimento alle acque, conseguenti alle azioni di progetto;

4.8. l'ARPAS ha rilevato l'inattendibilità della ricostruzione del modello idrogeologico, in quanto non supportata da dati congruenti nonché carenze nella valutazione del giacimento.>>

Informa, quindi, l'Assessore che, la Società proponente, in data 4 marzo 2014 (prot. n. 4819 del 5.3.2014), in riscontro al preavviso di diniego, ha trasmesso le proprie controdeduzioni, esaminate le quali, il Servizio SAVI ha ritenuto che le motivazioni sottendenti una proposta di giudizio negativo non siano state superate, per i motivi sotto illustrati:

1. le controdeduzioni fornite dalla Bueddu consistono in una lettera di otto pagine nella quale è esposta una serie di argomentazioni e affermazioni rispetto ai punti del preavviso di diniego, prive di contenuto tecnico e, in generale, di nuovi elementi per la valutazione del progetto;
2. con riferimento alle premesse della lettera, il progetto di ripristino della copertura forestale che la Società ribadisce di voler realizzare a proprio carico, è già stato esaminato in sede di conferenza e valutato nell'insieme del progetto, tenuto conto dei pareri e considerazioni degli Enti coinvolti nel procedimento;
3. riguardo all'affermazione della Società che "in sede di conferenza sono emerse alcune lacune" del progetto, si deve evidenziare, più precisamente, che ciascuna delle tre conferenze, a partire dalla prima tenutasi nel 2011, si è chiusa esprimendo forti criticità,



carenze e motivazioni tali da pervenire ad una proposta di non compatibilità ambientale del progetto, tanto che:

- a seguito della prima conferenza la Società ha ricevuto il preavviso di diniego di cui alla nota del Servizio SAVI prot. ADA n. 14923 del 30.6.2011, tenuto conto del quale la Società ha proposto la coltivazione solo in sotterraneo;
 - a seguito della seconda conferenza, la Società “al fine di superare alcune problematiche evidenziate in sede di conferenza istruttoria tenutasi in data 27.1.2012”, ha modificato il progetto e proposto una misura di compensazione, come già richiamato;
 - a seguito della terza conferenza, la Società ha ricevuto un preavviso di diniego;
4. riguardo all’affermazione che “solo in sede di conferenza dei servizi ... è emersa la necessità di realizzare una documentazione univoca per ciascun Ente interessato”, si rammenta quanto indicato nella richiesta di integrazioni del luglio 2013 “... invita codesta Società a voler revisionare nell’insieme il progetto e lo SIA, ... fornendo a tutti gli Uffici (su supporto informatico - CD) la versione finale e aggiornata di tutti i documenti, in modo da semplificare l’istruttoria di competenza ed evitare incongruenze”;
5. riguardo alla affermazione che “solo successivamente al preavviso di diniego si è appreso della volontà del sindaco di San Vito di non voler considerare le ultime integrazioni...” si precisa, come rappresentato nel preavviso di diniego stesso in quanto il sindaco di San Vito in sede di conferenza (quindi prima del preavviso di diniego) “ha chiesto che le integrazioni depositate dalla Società in data 11 dicembre 2013 presso i vari Enti, non vengano prese in considerazione nell’ambito del procedimento, in quanto pervenute oltre i termini previsti.” Le affermazioni seguenti della Società circa “l’intento di non voler mettere a conoscenza gli abitanti dei luoghi e l’Amministrazione stessa delle migliorie e delle evoluzioni del progetto” appaiono del tutto inappropriate e infondate, posto che nell’ambito della procedura di VIA la documentazione è stata depositata presso i vari Enti, secondo le modalità previste dalla normativa, e resa disponibile per la consultazione da parte del pubblico che, si rammenta, nel caso in esame ha partecipato presentando al Servizio SAVI osservazioni in forma scritta in merito al progetto;
6. le argomentazioni ai successivi punti, circa i tempi di esecuzione dell’intervento di “forestazione” e il divieto di pascolo ovi-caprino nell’area gravata da vincolo idrogeologico, si ritiene non siano pertinenti alla valutazione d’impatto ambientale del progetto, come già rappresentato anche nel corso della terza conferenza dagli enti competenti. Riguardo alle argomentazioni circa la mancanza di accordo tra gli Enti <<... per permettere alla Società di



realizzare sul territorio di San Vito quanto previsto dall'accordo Quadro", si evidenzia che, nell'ambito della valutazione del progetto, le criticità emerse non sono rappresentate da una mancanza di accordo tra gli Enti, bensì dal fatto che, a seguito dell'esame della proposta della Baueddu, peraltro differente nei contenuti e nelle motivazioni dal progetto di cui all'Accordo Quadro, non sono state definite le caratteristiche, le modalità e le garanzie, anche finanziarie, di attuazione dello stesso intervento e gli Enti non hanno riscontrato elementi per poter valutare che il progetto possa garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi di difesa del suolo e di restauro ecologico, del progetto pubblico autorizzato, come motivato al punto 2.8 del preavviso di diniego;

7. in riferimento all'assenza di conformità urbanistica per il sito in comune di Villasalto dove insiste l'impianto di trattamento, la Società afferma "che per tre anni l'impianto non verrà utilizzato, il materiale estratto verrà venduto tal quale dopo una cernita da svolgersi all'interno della miniera"; si deve considerare che nel corso dell'istruttoria l'impianto di Villasalto è sempre stato indicato come sede del trattamento del minerale e vari interventi sono stati proposti proprio in relazione alla laveria idrogravimetrica. La possibilità di non utilizzare per tre anni l'impianto, enunciata in assenza di documentazione tecnica descrittiva e di soluzioni alternative per la gestione del materiale, non può essere presa in considerazione nella valutazione in quanto in contraddizione con la documentazione progettuale agli atti. La vendita del prodotto tal quale, inoltre, appare in contrasto con le prospettive di arricchimento del minerale e di verticalizzazione del prodotto, già evidenziate nel progetto e ribadite dalla Società nelle controdeduzioni;
8. con riferimento alle controdeduzioni del proponente rispetto al punto 1 delle motivazioni di giudizio negativo, le argomentazioni non forniscono alcun nuovo elemento di valutazione e non consentono la revisione della motivazione stessa; infatti:
 - la Società proponente afferma che "secondo la normativa vigente il progetto di coltivazione della miniera è da ritenersi di pubblica utilità"; in merito si evidenzia che al momento la Società non è titolare di alcuna concessione mineraria e sull'area non vige alcun titolo minerario;
 - le affermazioni sull'operato di terzi non costituiscono elemento di valutazione del progetto di sfruttamento minerario proposto dalla Baueddu;
 - non sono supportate da dati oggettivi le affermazioni che "se una struttura agrituristica si trova vicino a cantieri forestali, cantieri minerari e ad un polo di ricerca, avrà lavoro nel lungo periodo e in modo costante". Non è in dubbio il fatto che una miniera, in linea



teorica, possa costituire un importante volano per lo sviluppo di un territorio. Ma nel caso specifico, la Società non ha fornito dati contestualizzati, di supporto per poter valutare le concrete ricadute positive sul territorio. Né ha fornito informazioni circa un polo di ricerca a San Vito di cui si parla nelle controdeduzioni;

9. rispetto al punto 1.1 delle motivazioni di giudizio negativo il proponente argomenta che “le opere di compensazione proposte dalla Società Baueddu srl sono volte a superare le interferenze fra i due progetti ...” (ndr.: minerario e di riforestazione); si evidenzia che le argomentazioni non sono pertinenti al punto 1.1, il quale si riferisce all’ipotesi di ripermetrazione con riduzione a 59 ha, rilevando che, anche in tal caso, la concessione mineraria si sovrappone al progetto redatto da EFS. Le proposte di compensazione, che il proponente ribadisce nelle controdeduzioni di aver proposto nell’intento di superare le interferenze, in ogni caso, sono già state oggetto di istruttoria e di valutazione nell’ambito della procedura di VIA;
10. rispetto al punto 2, l’affermazione del proponente che “Nelle integrazioni presentate nel 2011 sono state analizzate tutte le componenti della flora e della fauna.” non è pertinente alla motivazione di cui al punto 2 del preavviso di diniego e relativi sottopunti, che si riferisce invece specificamente agli aspetti progettuali e non alle componenti flora e fauna; in ogni caso, si deve evidenziare che le integrazioni (volontarie) del 2011 sono state ritenute non esaustive in merito a tali componenti, tanto che nella richiesta di integrazioni del 2013 il Servizio SAVI, al punto 14, ha richiesto “ tutti i necessari aggiornamenti dello SIA rispetto alle nuove previsioni progettuali: occupazione di suolo, impatti sulla vegetazione, ... fauna e valutazione di incidenza,...”;
11. relativamente a quanto argomentato dal proponente in merito all’istanza presentata presso il CFVA e alla relativa procedura ai fini dell’espressione del parere tecnico previsto dal RDL n. 3267/1923, non risulta agli atti che nelle prime due conferenze il CFVA abbia espresso parere positivo, bensì, richiamando che il vincolo idrogeologico non rappresenta un vincolo preclusivo, ha sottolineato la necessità di disporre di tutti gli elementi sul progetto per poter svolgere un’istruttoria; tra l’altro, già dalla prima conferenza istruttoria in merito al procedimento di VIA, il CFVA aveva indicato la necessità di apposita istanza per attività di trasformazione del bosco, con la documentazione necessaria e considerando tutte le opere, istanza che la Società ha presentato solo dopo la seconda conferenza e completato con le integrazioni nel 2013;
12. quanto indicato nelle controdeduzioni al punto 2.1, conferma la motivazione di cui allo stesso punto del preavviso di diniego, in quanto riconosce le carenze del progetto; si deve, tra



l'altro, rammentare che l'insufficiente conoscenza e rappresentazione del giacimento è stata più volte rappresentata nel corso delle conferenze, oltre che essere stata oggetto di integrazioni volontarie da parte della Società (nel 2011) e di integrazioni richieste dal Servizio SAVI (nel 2013); in particolare, nel corso della terza conferenza convocata per l'esame delle integrazioni, più Enti, tra cui il competente Servizio Attività Estrattive, hanno espresso osservazioni negative in merito allo studio giacimentologico;

13. quanto indicato nelle controdeduzioni al punto 2.2 conferma la motivazione di cui al punto corrispondente del preavviso di diniego, in quanto dà atto che, ancora, a seguito di numerose revisioni e integrazioni del progetto, non è presente una puntuale individuazione delle fasi dei lavori, e una precisa stima del giacimento, tantoché "la ditta chiede di poter trasmettere ulteriori dettagli dei lavori a cielo aperto";
14. circa il coinvolgimento nel progetto dell'agenzia Laore e di Sardegna Ricerche, non si trovano riscontri nella documentazione agli atti. Inoltre, l'aspetto della eco-efficienza energetica, che, a dire della Società, verrebbe sviluppato per il tramite del partner Sardegna Ricerche, non è tra le motivazioni di giudizio negativo, né è tra gli elementi "positivi" valutabili del progetto, in quanto non riscontrabile nello SIA e nel progetto stesso agli atti. Infatti il proponente nelle controdeduzioni enuncia l'"eco-efficienza energetica" e "l'ottimizzazione della produzione e lo studio del Solfato di Bario ai fini di tutela ambientale" senza che vi sia alcun riscontro applicativo in progetto;
15. relativamente alla motivazione di cui al punto 2.3 la Società afferma che "nell'area oggetto dei lavori non vi sono corsi d'acqua"; la controdeduzione non è condivisibile: oltre al fatto che la motivazione di cui al punto 2.3 tratta della incompleta rappresentazione dei lavori e delle aree operative a cielo aperto nell'insieme, e non solo degli attraversamenti di corsi d'acqua, si evidenzia, che, contrariamente a quanto affermato dal proponente, la nota del Servizio del Genio Civile n. 43520 del dicembre 2013, trasmessa unitamente al preavviso di diniego, rappresenta che "...le opere in oggetto interferiscono con diversi corsi d'acqua presenti nell'area."; come si è evidenziato durante le conferenze, il proponente erroneamente considera solo i lavori minerari; infatti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto l'insieme delle opere previste, comprese quelle accessorie quali le strade, e non solo i lavori minerari interni all'area del giacimento, così come gli effetti ambientali indiretti, oltre che diretti;
16. le controdeduzioni di cui al punto 2.4 non sono pertinenti, poiché la motivazione di proposta di giudizio negativo non si riferisce all'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, bensì, alla scarsa definizione, a livello progettuale, degli interventi a cielo aperto e della proposta di



compensazione, evidenziando, come rappresentato da più Enti in conferenza, la mancata delimitazione degli spazi operativi a cielo aperto del cantiere minerario rispetto alle aree oggetto dell'intervento di compensazione proposto, che non hanno reso possibile neanche individuare chiaramente le aree su cui la Società intenda eseguire l'intervento compensativo, elemento di valutazione rilevante, data la diversa finalità dell'intervento minerario rispetto a quello di recupero della copertura forestale;

17. rispetto alla motivazione 2.5, il proponente afferma di aver "optato per vendere il materiale tal quale", quindi senza l'utilizzo dell'impianto di Villasalto; tale affermazione non trova riscontro nel progetto, il quale ha sempre, fin dalle prime fasi, incluso la laveria idrogravimetrica e relative strutture annesse (stoccaggio, vasche di decantazione, ecc), compresa la strada di collegamento dalla miniera all'impianto, come parte integrante del ciclo di lavorazione del minerale e fase fondamentale per la sua valorizzazione; una ipotesi di diversa gestione del materiale, avendo ripercussioni sia sul ciclo estrattivo, che sulla disponibilità di materiali di scarto per il riempimento delle gallerie, che sugli aspetti economici, andrebbe sviluppata in uno specifico progetto, evidentemente diverso da quello fin qui valutato;
18. per quanto riguarda il punto 2.6, nel richiamare che il punto 2 nell'insieme rappresenta gli elementi di carenza del quadro progettuale, si ribadisce che, nelle integrazioni del 2013, come rappresentato in sede di conferenza, le aree sede degli interventi di prelievo dei misti baritici (discariche minerarie) non risultano completamente incluse all'interno del perimetro dell'area richiesta in concessione; infatti, proprio in detta sede, la Società ha rappresentato la possibilità di modificare ulteriormente la perimetrazione dell'area richiesta in concessione aggiungendo una porzione di circa 4 ettari in adiacenza al lato sud e chiedendo delucidazioni al rappresentante del Servizio Attività Estrattive sull'opportunità di modificare ulteriormente il perimetro già richiesto, ovvero di fare una nuova richiesta di concessione per la porzione di territorio da aggiungere;
19. relativamente al punto 2.7 (recupero ambientale), quanto detto dalla Società ("la ditta sta provvedendo ad apportare le migliorie al progetto già presentato") conferma la motivazione di cui al punto 2.7; inoltre si deve sottolineare che l'aspetto del recupero ambientale è stato oggetto di discussione nelle varie conferenze, oltre che di richiesta di integrazioni del 2013 (vedi punto 4) e di osservazioni e richieste da parte dei vari enti che hanno partecipato all'istruttoria; a tal proposito si richiama quanto contenuto nel parere del Servizio Tutela Paesaggistica del gennaio 2014 riportato sopra;



20. riguardo al punto 2.8 “l’intento di rendere produttiva e innovativa la forestazione” è una novità che si apprende con le controdeduzioni, che tuttavia non permette di rivedere e modificare le motivazioni della proposta di giudizio negativo, prima di tutto perché non trova riscontro in progetto e in secondo luogo perché l’aspetto di produttività non necessariamente risponde e si concilia con la finalità di protezione idrogeologica che deve essere assicurata nel caso in esame, stante la sussistenza del vincolo. Il proponente chiede all’Amministrazione pubblica di focalizzare l’attenzione su un aspetto (redditività nel lungo periodo per gli addetti delle cooperativa che eseguirà gli interventi di forestazione) che è di interesse dell’imprenditore; mentre nell’ambito della procedura di VIA l’interesse dell’Amministrazione è quello di bilanciare gli impatti negativi con le misure di mitigazione e compensazione, contemperando interessi pubblici e privati, ambientali ed economici. Al riguardo, non può non sottolinearsi l’ampio spazio concesso al proponente per fornire i completamenti, modifiche, informazioni nell’arco del lungo iter;
21. al punto 3 il proponente ripercorre quanto avvenuto nel corso dell’iter, in merito agli aspetti geologici, richiamando il contenuto delle relazioni e dei documenti via via presentati; tutti questi documenti sono stati esaminati dagli Enti e sono stati oggetto di osservazioni e richieste fino a giungere alla valutazione che ha fatto seguito alla terza conferenza; le controdeduzioni non apportano, quindi, nessun contenuto nuovo valutabile, tanto è vero che la stessa Società si riserva di meglio illustrare le argomentazioni “nello studio di dettaglio che la Ditta intende fornire con ulteriori integrazioni”;
22. il proponente afferma erroneamente che le richieste di cui ai punti 3.2 (valutazione degli impatti sulle componenti biotiche) e 3.3 (gestione della attività estrattiva e dell’impianto), non erano presenti nella richiesta integrazioni; infatti, tali richieste erano contenute rispettivamente al punto 14, dove si richiedevano gli approfondimenti dello SIA anche per le componenti biotiche (vegetazione, fauna, valutazione di incidenza, recettori) e, nell’insieme, ai punti 9, 10 e 11. In ogni caso, il preavviso di diniego non può essere basato solo sulla richiesta di integrazioni, ma deve invece motivare l’esito negativo tenendo conto di tutta l’istruttoria, compresi i pareri degli Enti che partecipano al procedimento, con i quali la Società ha avuto modo di rapportarsi direttamente non solo durante le conferenze istruttorie della VIA; in particolare, rispetto al punto 3.3, si ritiene utile richiamare il parere espresso dalla ASL in conferenza, oltre che precedenti pareri e osservazioni che stanno a dimostrare la persistenza della criticità relativa alla presenza di elementi chimici rilevanti sotto il profilo della salvaguardia ambientale e della salute pubblica, per le quali l’analisi è stata valutata insufficiente;



23. in merito alla motivazione di cui al punto 4.1 e relativi sottopunti del preavviso di diniego (parere del Comune di San Vito), il proponente sostiene che il Comune parla ancora di attività estrattiva a cielo aperto; tale asserzione non trova riscontro nella motivazione di cui al punto 4.1, dove, tantomeno, si riscontra una richiesta del Comune di partecipazione al programma di controllo dell'attività estrattiva, cosa che, tra l'altro, sarebbe legittima sulla base della normativa vigente in materia;
24. in merito alla motivazione 4.2, il proponente asserisce "che la posizione del Tecnico del Servizio Tutela Paesaggistica della Provincia di Cagliari deve essere considerata in modo responsabile da parte degli organi del SAVI. Infatti, la variazione del Piano Paesaggistico Regionale potrebbe portare a misure meno stringenti nei confronti delle attività minerarie". Si fa osservare, al riguardo, che il rappresentante del citato Servizio, in sede di conferenza, ha espresso osservazioni su aspetti di competenza, rappresentando il contenuto della nota del 14.1.2014 prot. n. 1912. Quanto ai riferimenti alle <<eventuali migliorie da apportare al nuovo Piano Paesaggistico Regionale>> si ritiene l'argomento ininfluenza ai fini della presente procedura di VIA, la quale, come ogni altro atto, deve basarsi sulla normativa e sugli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e non su previsioni, o ipotesi di modifica più o meno favorevoli, di uno strumento pianificatorio in fase di revisione;
25. al punto 4.3 il proponente ripete quanto già argomentato in altri due punti circa il non utilizzo dell'impianto di trattamento di Villasalto. Oltre a quanto già detto, si richiama quanto osservato nel corso della terza conferenza, sulla assenza, nella documentazione progettuale, di un piano di dismissione e recupero dell'area dell'impianto;
26. rispetto alla motivazione al punto 4.4 del preavviso di diniego, il proponente asserisce che la Baueddu "al momento è l'unico soggetto che può realizzare gli interventi che precedentemente dovevano essere realizzati dall'Ente Foreste". Come osservato anche nei punti precedenti, nel corso della terza conferenza, gli Enti, esaminata la proposta di intervento da parte del privato, si sono espressi con parere negativo. E', pertanto, evidente che non sussistono condizioni che attestino la titolarità alla realizzazione della proposta che era oggetto di valutazione;
27. rispetto al punto 4.5, relativo alla considerazione nell'ambito della VIA dei pareri degli Enti, il Servizio SAVI ha tenuto conto di tutti i pareri/contributi istruttori espressi dagli Enti per quanto di rispettiva competenza, in tutte le fasi della lunga istruttoria;
28. le controdeduzioni ai punti 4.6, 4.7 e 4.8, non contengono elementi nuovi di valutazione. La Società si limita a dichiarare che ripresenterà i documenti e produrrà nuove integrazioni. Il



Servizio SAVI ritiene di aver fornito alla Società tutte le possibili opportunità per proporre integrazioni volontarie, modifiche e alternative di progetto, nonché di completare la documentazione tecnica rispondendo alla richiesta di integrazioni, al fine di superare sia le carenze del progetto che le criticità e gli impatti rilevati, come desumibile dai fatti sopra esposti. Sono rimasti insoluti non solo gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale del progetto, ma anche quelli inerenti alla puntuale definizione progettuale sotto il profilo meramente tecnico – minerario, come, peraltro, evidenziato dal competente Servizio Attività Estrattive e recupero ambientale.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, ritenendo non necessarie ulteriori acquisizioni, e quindi non accogliendo l'ulteriore richiesta di proroga della Società, contenuta nelle controdeduzioni contenute nella lettera datata 21.2.2014, valutato che la medesima, qualora dovesse sussistere l'interesse, potrà presentare una nuova proposta progettuale, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria e di tutta la documentazione agli atti, ha confermato le motivazioni della valutazione negativa, contenute nel preavviso di diniego di cui alla nota assessoriale prot. n. 3084 del 12.2.2014 sopra riportate, ed ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, per le motivazioni integralmente riportate in premessa dal punto 1 al punto 4.8.

L'Assessore riferisce, altresì che il Servizio SAVI ha rappresentato alla Società, presentatasi presso gli Uffici in data 28 marzo 2014, di non poter accogliere la richiesta di presentare ulteriori integrazioni essendo l'istruttoria conclusa, secondo quanto già comunicato.

Ciononostante, nei giorni immediatamente successivi, la Società ha trasmesso due comunicazioni: una datata 2 aprile 2014 (prot. ADA n. 7705 del 7.4.2014), indirizzata all'Assessore della Difesa dell'Ambiente, alla Direzione Generale dello stesso Assessorato e al Servizio SAVI, nella quale "si ribadiscono gli intenti esposti dalla Società scrivente, nella lettera in risposta al preavviso di diniego, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i."; l'altra, datata 24 aprile 2014 (prot. ADA 9538 del 30 aprile 2014), inviata per conoscenza a tutti gli Enti/Servizi coinvolti nel procedimento di VIA (oltreché alla Provincia di Carbonia Iglesias, soggetto non coinvolto nel procedimento), avente come oggetto "integrazioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale...".

Il Servizio SAVI, sebbene non avesse richiesto alcuna documentazione, ha preso atto della medesima, che, riferita principalmente ad aspetti geotecnici, geologici e giacimentologici, e contenente, peraltro, un rinvio alla trasmissione di altre integrazioni, ha confermato l'indefinitezza progettuale e le carenze messe in evidenza nel corso dell'istruttoria da parte dei vari Enti. Il Servizio SAVI ha, quindi, comunicato di dover procedere con la trasmissione della proposta di deliberazione ai sensi della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, secondo l'esito già comunicato e



confermato anche per le vie brevi, facendo presente che tutti gli approfondimenti e i dati di recente acquisizione e le nuove ipotesi progettuali, dichiarate dalla Società, potranno confluire in un nuovo progetto e in una nuova istanza di valutazione di impatto ambientale, con nota n. 11078 del 21 maggio 2014.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale, dell'intervento denominato "Concessione Mineraria per Bario e Fluoro", proposto dalla Baueddu S.r.l. in comune di San Vito, sia per la coltivazione a cielo aperto, che in sotterraneo e per l'impianto di trattamento di Villasalto.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

p. Il Presidente

F.to Raffaele Paci